

D.P. n. 569/ Gab.

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana  
Il Presidente**

***Disposizioni attuative della legge regionale 20 ottobre 2023 n. 18***

*“Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie”*

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante *“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”*;

**VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 recante *“Testo unico delle leggi sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”*;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;

**VISTO** il D.P.Reg. 15 aprile 2022, n. 9, concernente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421;

**VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante *“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”*;

**VISTA** la legge regionale 20.10.2023, n. 18 recante *“Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie”*;

**VISTO**, in particolare, il comma 4 dell'art.1 della precitata legge regionale n. 18/2023, ai sensi del quale *“Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, sentito il parere della Commissione “Salute, Servizi sociali e sanitari” dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate la formazione degli elenchi provinciali e la gestione degli incarichi convenzionali”*;

**VISTO**, altresì, il comma 5 dell'art. 4 della stessa legge ai sensi del quale *“Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, sono definiti le specifiche competenze e i titoli dello psicologo delle cure primarie, nonché i criteri di valutazione degli stessi in conformità ai vigenti accordi collettivi nazionali”*;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 23.07.2024 n. 253 corredata dalla proposta dell'Assessore per la Salute di cui alla nota 06.05.2024 prot. 2557, come integrata dalla nota 26.06.2024 prot. n. 3444 Gab con la quale la Giunta ha apprezzato lo schema di decreto presidenziale concernente le disposizioni attuative alla L.R. 20.10.2023, n.18;

**VISTO** il parere favorevole con osservazioni reso dalla VI Commissione Legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana ai sensi dell'art.1 comma 4 della L.R. 20 ottobre 2023, n.18, nella seduta del 10.09.2024 n.67, giusta nota 10.09.2024 prot. n. 001-0001073-INT2024 acclusa alla nota 11.09.2024 prot. 001-00050568-ARS-2024 con la quale il predetto parere è stato trasmesso con PEC al Presidente della Regione;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 14.11.2024, adottata in applicazione dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 18;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 20.10.2023, n. 18, disciplinare la formazione degli elenchi provinciali, la gestione degli incarichi convenzionali, nonché le specifiche competenze, i titoli dello psicologo delle cure primarie e i criteri di valutazione degli stessi in conformità ai vigenti accordi collettivi nazionali.

**VISTO** l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Su Proposta dell'Assessore per la Salute

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in attuazione della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 18 *“Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie”*, il presente decreto disciplina:
  - a) la formazione degli elenchi provinciali degli psicologi delle cure primarie e la gestione degli incarichi convenzionali di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge regionale;
  - b) la definizione delle specifiche competenze e dei titoli dello psicologo delle cure primarie di cui all'art. 4, comma 5, della citata legge regionale;
  - c) i criteri di valutazione degli stessi in conformità ai vigenti accordi collettivi nazionali di cui all'art. 4, comma 5, della citata legge regionale.
2. In armonia con le finalità della l.r. n. 18/2023, con il presente decreto si intende promuovere lo sviluppo omogeneo del servizio di psicologia delle cure primarie sul territorio regionale al fine di intercettare e rispondere ai bisogni di assistenza psicologica dei cittadini, affiancando e integrando l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Nello specifico il servizio di psicologia delle cure primarie (SPCP) è finalizzato a:

- a) Intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;
- b) Intercettare i bisogni di benessere psicologico inespressi della popolazione;
- c) Organizzare e gestire l'assistenza psicologica distrettuale rispetto ad altri tipi di cura;

- d) Realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali;
- e) Intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivanti dalla pandemia da Covid -19 o da altre situazioni emergenziali.

## **Art. 2**

### **Elenchi degli psicologi delle cure primarie**

1. E' istituito presso ciascuna Asp del Servizio sanitario regionale l'elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge regionale, possono essere iscritti nei predetti elenchi provinciali i professionisti in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:
  - a. laurea magistrale in psicologia (laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 – ex DM 270/2004 o laurea specialistica in psicologia (classe 58/S – ex DM 509/1999);
  - b. iscrizione all'albo degli psicologi;
  - c. assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del SSN o SSR e con la Pubblica Amministrazione in genere;
  - d. specifiche competenze e titoli dello psicologo delle cure primarie come individuati dagli artt. 4 e 5 del presente decreto.
3. Accedono agli elenchi istituiti presso ciascuna ASP della Regione gli psicologi che ne fanno domanda secondo le modalità specificate nel successivo comma e che documentano l'esercizio di attività professionale, anche di tipo libero professionale attestata con dichiarazione di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 ovvero con esibizione della data di apertura della partita IVA, almeno annuale.
4. Ciascuna Asp provvede alla indizione di un avviso pubblico per la formulazione dell'elenco dello psicologo delle cure primarie; le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra specificati e sono presentate, esclusivamente in via informatica e digitale, nelle forme previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il possesso dei requisiti è documentato:

  - a) con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per i titoli accademici e di studio;
  - b) con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, per i titoli di servizio prestato presso una Amministrazione Pubblica o un gestore di Pubblico Servizio;
  - c) i titoli conseguiti presso soggetti privati o esteri devono essere allegati alla domanda di partecipazione in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
5. L' Azienda sanitaria provinciale, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale e dal presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, adotta il provvedimento di iscrizione oppure comunica all'interessato il provvedimento di diniego. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, fatta salva ogni responsabilità, a termini di legge. L'elenco e i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prenderne visione e di estrarne copia. La modulistica per la presentazione dell'istanza ed ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti delle singole AA.SS.PP. e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale delle stesse, entro 30 giorni dalla data di adozione del presente decreto.

### **Art. 3**

#### **Gestione dell'elenco e degli incarichi convenzionali**

1. Ciascuna ASP aggiorna l'elenco con cadenza annuale nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato e provvede d'ufficio alla revisione periodica dell'elenco degli psicologi iscritti al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

2. Sono espunti dall'elenco, con provvedimento espresso del legale rappresentante aziendale, i soggetti che:

- a) presentano espressa richiesta di cancellazione;
- b) perdono i requisiti per l'iscrizione.

L'avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.

3. Ciascuna ASP, nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato, provvede a disciplinare il rapporto convenzionale con gli psicologi delle cure primarie, ferma restando la possibilità di ricorrere a modelli contrattuali per l'attuazione di progetti finalizzati di cui all'articolo 15 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), nel rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente.

4. In ciascun distretto le attività psicologiche delle cure primarie sono erogate da almeno due psicologi ogni cinquantamila abitanti.

In ciascuna azienda sanitaria, il direttore dell'unità operativa di psicologia ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia delle cure primarie, per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione, e sulla eventuale loro applicabilità, e per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale.

Lo psicologo delle cure primarie dovrà, altresì, garantire un primo livello di assistenza psicologica integrato con gli altri servizi sanitari e funzionale ad assicurare una rapida presa in carico del paziente; a tal fine, ciascuna ASP dovrà prevedere, a fianco dei medici di medicina generale e del pediatra di libera scelta, anche la figura dello psicologo delle cure primarie.

A regime, l'accesso alla Casa della Comunità di cui al D.M. n. 77/2022 da parte di un paziente che ha un problema di natura psicologica, una situazione di stress o disagio, potrà determinare l'attivazione di un percorso di affiancamento all'attività del medico di medicina generale e la presa in carico da parte dello psicologo.

5. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo delle cure primarie su base territoriale sono a carico del servizio sanitario regionale. La prestazione è soggetta al pagamento di un ticket da parte del paziente di € 20,66, codificata con la tipologia "visita generale di...." e di € 12,91 con la tipologia "visita di controllo", fermi restando i casi di esenzione dal pagamento per le fasce di popolazione che ne hanno diritto.

#### **Art. 4**

##### **Definizione delle specifiche competenze dello psicologo delle cure primarie**

**1.** Lo psicologo delle cure primarie deve possedere adeguate competenze volte a intercettare i bisogni di salute psicologica della persona e della collettività attraverso azioni di:

- a) promozione del benessere psicologico e degli stili di vita salutari;
- b) sostegno ai processi di adattamento nelle condizioni critiche lungo l'arco del ciclo di vita;
- c) intervento nelle condizioni di disturbi psicologici lievi e/o transitori (disturbi psicologici comuni) e/o di lievi criticità relazionali;
- d) consultazione ed integrazione con i servizi specialistici nelle condizioni di esordio di disturbi psicologici o di disagio inespresso.

**2.** Inoltre, lo psicologo delle cure primarie deve possedere adeguate competenze in merito alla gestione di:

- a) iniziative di promozione a livello individuale, relazionale e di comunità di stili di vita salutari;
- b) problemi legati all'adattamento quali elaborazione dei lutti, perdita del lavoro, separazioni, diagnosi di malattie e cronicità;
- c) problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia da Covid 19;
- d) sintomatologia ansioso-depressiva;
- e) problemi legati alle fasi di transizione del ciclo di vita;
- f) condizioni di stress e disagi emotivi transitori;
- g) sostegno psicologico nelle condizioni di malattia e, in particolare, nell'adattamento alle condizioni di malattia cronica;
- h) valutazione dei processi psicosomatici e somatopsichici che regolano il rapporto tra salute e malattia;
- i) vulnerabilità psicosociale;
- j) lavoro in equipe sanitarie multi professionali;
- k) richieste improprie di prestazioni sanitarie;
- l) sviluppo della relazione tra personale sanitario e utenza e gestione delle criticità;
- m) integrazione funzionale della psicologia di base con i servizi specialistici di secondo livello di salute mentale, psicologia, psicologia ospedaliera, psicoterapia e degli altri servizi sanitari e socio sanitari.

**3.** Lo psicologo delle cure primarie opera essenzialmente nell'ambito della medicina delle cure primarie, in rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali per ridurre il rischio di disagio psicologico della popolazione di riferimento, prevenzione e promozione della salute, privilegiando i problemi legati all'adattamento che caratterizzano il normale ciclo di vita; lo stesso assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico, avvalendosi di strutture pubbliche.

#### **Art. 5**

##### **Titoli dello psicologo delle cure primarie**

**1.** Sono considerati titoli valutabili nell'ambito delle funzioni previste dalla legge regionale il possesso di uno dei seguenti titoli di studio post-laurea:

- a) diploma di scuola di specializzazione di Area Psicologica;
- b) diploma di specializzazione in psicoterapia riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

- c) dottorati di ricerca in ambito psicologico;
- d) master universitari di primo e di secondo livello in area psicologica.

## **Art. 6**

### **Criteri di valutazione dei titoli**

**1.** I criteri di valutazione dei titoli sono i seguenti:

a) titoli accademici:

- Voto di laurea 110/110 e lode – punteggio 3,00 ;
- Voto di laurea da 101/110 a 110/110 – punteggio 2,00;
- Voto di laurea da 98/110 a 100/110 – punteggio 1,00.

b) specializzazioni:

- specializzazione/titolo di cui all'art. 19, comma 4, lett. d) ACN 04/04/2024 punteggio 3,00;
- per ogni ulteriore specializzazione / dottorato di ricerca / master universitario in ambito psicologico – punteggio 1,00.

voto di specializzazione:

- con lode (una sola volta) – punteggio 3,00;
- con il massimo dei voti (una sola volta) – punteggio 2,00;

c) titoli professionali:

- attività lavorativa effettuata nella branca specialistica o area professionale per cui partecipa, presso Aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliere universitarie ed IRCCS pubblici ed altre attività professionali:

per ciascuna ora di attività svolta – punteggio 0,001 e per un massimo di 1 punto in totale. A parità di punteggio prevale l'anzianità di specializzazione, di laurea e in subordine la minore età.

## **Art. 7**

### **Esecuzione**

L'Assessore regionale per la salute è incaricato dell'esecuzione e della notifica agli interessati del presente decreto che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza della Regione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

Palermo, 27 novembre 2024

L'Assessore per la Salute  
Giovanna Volo



Documento firmato da:  
GIOVANNA VOLO  
27.11.2024 09:25:47 UTC

IL PRESIDENTE  
Renato Schifani

RENATO SCHIFANI  
Firmato digitalmente da RENATO SCHIFANI  
Data: 2024.11.27  
11:12:53 +01'00'